



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 64/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ IL TIRRENO S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “IL TIRRENO +1-LCN 675”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 23/2018 - PROC. 8/19/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documento recante *Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*";

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*";

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante "*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*", che delega al CO.RE.COM. Sicilia l'esercizio della funzione di "*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2018/179903 del 30 ottobre 2018 ha comunicato di aver provveduto all'acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 3 ed il 9 settembre 2018 dal fornitore di servizi media audiovisivi “*Il Tirreno +1-LCN 675*”, della società Il Tirreno S.r.l., con sede legale in Milazzo (ME), Via Ponte S. Pietro s.n.c., e di aver rilevato, dall'esame dei palinsesti, presunte violazioni alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, per la messa in onda di messaggi pubblicitari privi delle dovute segnalazioni (dicitura “*pubblicità*”).

Con provvedimento CONT.N.23/ANNO2018/N°PROC.55931/2018 del 7 novembre 2018, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Il Tirreno S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, per aver trasmesso sull'emittente “*Il Tirreno +1-LCN 675*” in data 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 settembre 2018 *spot* privi della scritta recante la dicitura “*pubblicità*”.

2. Deduzioni della società

La società Il Tirreno S.r.l. - cui il citato atto CONT.N.23/ANNO2018/N°PROC.55931/2018 del 7 novembre 2018 risulta notificato in pari data - nel termine di trenta giorni assegnato dal CO.RE.COM. Sicilia, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta dell'8 gennaio ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria e, con nota prot. n. 7470 del 9 gennaio 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale nei confronti della società Il Tirreno S.r.l.

Con nota prot. 67521 del 18 febbraio 2019, il CO.RE.COM. Sicilia ha trasmesso le memorie giustificative - ad esso inviate tardivamente (12 febbraio 2019) dalla società Il Tirreno S.r.l. tramite posta elettronica certificata - con le quali detta società ha rappresentato che tutti gli *spot* pubblicitari sono sempre stati nettamente distinti dal resto della programmazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

con degli stacchetti iniziali e finali, ma per un mero problema tecnico occorso al sistema di *play out*, non rimaneva, per tutta la durata degli *spot*, la scritta impressa recante la dicitura “pubblicità” precisando che il problema è stato prontamente risolto al momento della ricezione dell’atto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Al riguardo, ad esito della visione delle registrazioni della programmazione oggetto di contestazione rese disponibili dal CO.RE.COM. Sicilia e della documentazione istruttoria versata in atti - ivi comprese le note giustificative inviate in data 12 febbraio 2019 dalla società Il Tirreno S.r.l. che, sebbene presentate tardivamente, sono prese in debita considerazione nel pieno rispetto del diritto di difesa della parte - si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato per i seguenti motivi:

- come rilevato dall’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, tutta la pubblicità trasmessa dall’emittente “*Il Tirreno +1-LCN 675*” nel periodo oggetto di monitoraggio (dal 3 al 9 settembre 2018), seppur chiaramente riconoscibile come tale e distinta nettamente dal resto della programmazione tramite l’uso di siparietti, va in onda priva della prevista scritta in sovrimpressione recante la dicitura “pubblicità”;
- la circostanza per la quale i fatti che hanno luogo alla contestazione sono stati causati da un problema tecnico occorso al sistema di *play out*, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo comunque sull’esercente l’attività radiotelevisiva la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente in materia di trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive, che nel caso di specie prevede l’onere di inserire sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta “pubblicità” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del CO.RE.COM. Sicilia per quanto attiene alla presunta violazione dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, in quanto tutta la pubblicità trasmessa nel periodo oggetto di contestazione dall’emittente “*Il Tirreno +1-LCN 675*” risulta riconoscibile come tale e distinguibile dal resto della programmazione;

CONSIDERATO che nel corso della trasmissione dei messaggi pubblicitari mandati in onda nel periodo sottoposto a monitoraggio non è inserita sullo schermo la scritta “Pubblicità” e risulta pertanto confermata da parte della società Il Tirreno S.r.l. la violazione della disposizione di cui all’art. 3, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Il Tirreno +1-LCN 675*” deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per l'intero periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Sebbene la società *Il Tirreno S.r.l.* abbia dichiarato che la violazione è stata determinata da un problema tecnico occorso al sistema di *play out*, prontamente risolto al momento della ricezione dell'atto di contestazione, tuttavia la stessa non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2017 una perdita d'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate valutate nell'atto di contestazione (dal 3 al 9 settembre 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Il Tirreno S.r.l., con sede legale in Milazzo (ME), Via Ponte S. Pietro s.n.c., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Il Tirreno +1 -LCN 675*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 64/19/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 64/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi